

Carrara, 03.01.2017
DF

NOVITA' IN TEMA DI DEPOSITI IVA

Con l'obiettivo dichiarato di contrastare alcuni meccanismi fraudolenti, l'art. 4 del D.L. n. 193/2016, apporta delle modifiche - applicabili **dal 1° aprile 2017** - alla disciplina dei **depositi IVA** (art. 50-*bis*, D.L. n. 331/1993) che hanno l'effetto di:

- ampliare sia da un punto di vista oggettivo che soggettivo l'utilizzo dei depositi IVA;
- riscrivere gli adempimenti necessari per l'estrazione dei beni dal deposito.

Cessioni di beni eseguite con introduzione nel deposito

Nella disciplina previgente, tra le operazioni escluse dal pagamento dell'IVA che presuppongono la contestuale introduzione dei beni nel deposito erano comprese:

- ❖ le cessioni di beni nei confronti di soggetti identificati in altro Stato membro;
- ❖ le cessioni dei soli beni elencati nella tabella A-*bis* allegata al D.L. n. 331/1993 (si tratta dei beni normalmente trattati nelle borse merci) nei confronti di soggetti italiani o extracomunitari.

A seguito delle modifiche operate dal D.L. n. 193/2016 **le cessioni di beni con introduzione nel deposito sono escluse tout court dal pagamento dell'imposta**, a prescindere sia dal luogo di stabilimento/identificazione del cessionario (Italia, altro Paese UE o Paese extra-UE), sia dalla tipologia di beni oggetto dell'operazione.

Applicazione del reverse charge

Cambiano le modalità di applicazione dell'imposta per estrarre i beni dal deposito al fine di essere commercializzati nel territorio nazionale; l'intento è quello di evitare che l'utilizzo del deposito determini una differente modalità di assolvimento dell'imposta rispetto all'analoga operazione posta in essere direttamente con la controparte.

Beni precedentemente introdotti in esecuzione di un acquisto intracomunitario.

Rimane confermato che l'operazione comporta l'assolvimento dell'imposta da parte del soggetto che procede all'estrazione secondo l'ordinaria procedura di **reverse charge** di cui all'art. 17, comma 2, del decreto IVA.

Beni precedentemente introdotti in esecuzione di un acquisto interno o di un'importazione.

L'imposta non può essere più assolta dal soggetto che estrae i beni con il meccanismo del reverse charge; l'operazione è equiparata all'acquisto interno o all'importazione, con la necessità all'atto dell'estrazione di procedere al versamento dell'IVA dovuta.

Valgono le seguenti regole:

- l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione dei beni;
- il soggetto **responsabile del versamento dell'imposta** è tuttavia il **gestore del deposito**, il quale deve effettuare il relativo pagamento - in nome e per conto dell'impresa che estrae i beni - entro il giorno 16 del mese successivo a quello dell'estrazione;
- l'operazione è documentata dall'**autofattura emessa dal soggetto che estrae**, annotata nel solo registro degli acquisti (unitamente ai dati della ricevuta di versamento dell'imposta) ai fini dell'esercizio della detrazione iva;
- nel caso in cui l'estrazione sia compiuta da un **esportatore abituale**, è possibile avvalersi del regime di non imponibilità dell'art. 8, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 633/1972, presentando **la dichiarazione d'intento** (per la quale il gestore deve procedere all'ordinario riscontro telematico);
- per il **mancato versamento dell'imposta** dovuta per l'estrazione dei beni dal deposito, si applica la sanzione del 30%, al cui pagamento è tenuto solidalmente anche il gestore del deposito (imposta e sanzioni maggiori ricadono invece solo sul soggetto che estrae nel caso in cui abbia presentato la dichiarazione di intento in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge).

La nuova disciplina prevista dal D.L. n. 193 del 2016 introduce indubbiamente effetti sfavorevoli per gli operatori economici; da un lato infatti addossa maggiori oneri e rischi in capo ai gestori dei depositi IVA e dall'altro richiede ai soggetti che estraggono i beni di anticipare un'imposta che, altrimenti, avrebbero semplicemente assolto senza esborsi mediante il regime del reverse charge.

Per cercare di mitigare questi effetti, sono in esame modifiche alle norme appena introdotte, stabilendo che l'IVA sull'estrazione di beni introdotti in un deposito IVA, mediante operazioni di immissione in libera pratica, continui a essere dovuta con il meccanismo dell'inversione contabile (senza, quindi, la necessità di anticiparla al gestore del deposito), previa prestazione di una idonea garanzia, i cui contenuti e le cui modalità di presentazione saranno definiti da un apposito Decreto.

* * * * *

Ci teniamo naturalmente a disposizione e porgiamo i migliori saluti.

S O F I M
SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE

SOFIM-SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE srl (società unipersonale)
Cap. soc. 46.800 euro, vers. - Sede legale: Marina di Carrara/Ms, Viale da Verrazzano 7 – Cod. fisc. e part. iva 00352520456
Tel. e fax autom. 0585 – 787666 – 787667 – 630478 - Registro delle Imprese di Massa Carrara/Ms – sofimsrl@tin.it